

L' ENPAM

(materiale tratto dal sito istituzionale online dell'ente)

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza medici è fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato; ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti; svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

L'Ente fu originariamente costituito con Regio Decreto n. 1484/1937 come Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici. Con D.P.R. 27 ottobre 1950, in esecuzione del D.L.C.P.S. n. 233/1946, la Cassa fu trasformata in Ente di diritto pubblico.

Dal D.L.C.P.S. n. 233/1946 trae presupposto giuridico l'attività previdenziale ed assistenziale gestita dal Fondo Generale di Previdenza dell'ENPAM, in quanto con questo vengono sanciti:

a) l'obbligo di iscrizione all'Ente per tutti gli iscritti agli albi provinciali dei medici;

b) l'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali;

c) il riconoscimento del potere di determinazione e di imposizione dei contributi, in capo ai Consigli Nazionali dell'ENPAM e della Federazione Nazionale degli Ordine dei medici Chirurghi ed Odontoiatri(FNOMCEO).

A seguito della L. 409/1985 di riforma della professione degli Odontoiatri, con decreto del Ministro della Sanità del 30/1/86 fu stabilito il mantenimento dell'iscrizione all'ENPAM anche da parte degli Odontoiatri, iscritti in Albi separati presso gli Ordini dei Medici.

In data 24/11/1995, infine, in conformità al D.Lgs. 509/94, è avvenuta la trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato, con la conseguente iscrizione all'Albo delle Associazioni e Fondazioni che gestiscono forme di previdenza e assistenza. Per quanto concerne la privatizzazione dell'ENPAM in particolare, la trasformazione in Fondazione di diritto privato fu deliberata dal suo Consiglio Nazionale tra il 16 ed il 17 dicembre 1994, e contestualmente fu deciso di mantenere lo Statuto ed i Regolamenti previdenziali all'epoca vigenti .Il 28 ottobre 1995 il Consiglio Nazionale approvò alcune modifiche statutarie richieste dai Ministeri vigilanti e il 24 novembre 1995 il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto col Ministro del Tesoro, emise il decreto di approvazione del primo Statuto della Fondazione.

Infine, in data 21 febbraio 2000 il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, ha approvato il testo Statutario vigente, condizionando l'efficacia del decreto di approvazione alla introduzione di talune limitate modifiche, poi deliberate dal Consiglio Nazionale e definitivamente formalizzate con atto notarile nella seduta del 1° aprile 2000.

La trasformazione dell'ENPAM in ente di diritto privato si è perfezionata dunque con la scelta della forma della fondazione, organismo giuridicamente caratterizzato - rispetto all'associazione - da un più forte vincolo di destinazione del patrimonio a fini sociali e dal fatto di essere strumento organizzativo che garantisce una maggiore governabilità, riservando ai suoi amministratori maggiori poteri decisionali.

La privatizzazione dell'Ente ha comportato l'assunzione di una personalità giuridica privata con il conseguente riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti di Codice Civile. Ma l'attività istituzionale della Fondazione ENPAM è rimasta sostanzialmente a valenza pubblicistica: come ha precisato in proposito la stessa Corte Costituzionale (Corte Cost., Sent. n. 15 del 5/02/99).

In particolare, come stabilito dal D:Lgs. 504/94:

- rimane l'obbligatorietà dell'iscrizione previdenziale;
- rimane l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale;
- l'Ente ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile, pur sempre - però - nei limiti ed "in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta"
- l'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, che in taluni casi si esercita di concerto col Ministero del Tesoro,
- l'Ente è soggetto ai controlli della Corte dei Conti,
- l'Ente è obbligato a costituire una riserva legale preordinata ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni ed a garantire l'equilibrio di bilancio; **tale "stabilità" di gestione (n.d.r: pareggio entrate/uscite previdenziali senza far ricorso al patrimonio) è da assicurare per un arco temporale in precedenza non inferiore a 15 anni poi passato a 30 anni (finanziaria 2007 governo Prodi) infine agli attuali 50 anni dal 30 giugno 2012(governo Monti articolo 24 decreto "salva Italia").**

Sono organi istituzionali dell'ente:

- il Consiglio Nazionale,
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci

Il Consiglio Nazionale (composto dai Presidenti degli Ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri o loro delegati)

Statuto art. 11

1 - Spetta al Consiglio nazionale:

- a) di eleggere il Presidente, due vice Presidenti di cui uno iscritto al Fondo di previdenza della libera professione - quota B del Fondo generale - e undici membri del Consiglio di amministrazione tra gli iscritti all'Ente;
- b) di eleggere tre sindaci effettivi e tre supplenti, da scegliere fra gli iscritti all'Ente;
- c) di determinare la misura del compenso annuo spettante al Presidente, ai vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei sindaci nonché dell'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle

riunioni degli organi dell'Ente e delle commissioni di cui al successivo comma 4 dell'art. 17;

d) di deliberare le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statuari;

e) di deliberare l'ammontare dei contributi di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, d'accordo con il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO);

f) di deliberare le modifiche allo statuto, predisposte dal Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;

g) di deliberare, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di amministrazione per l'esercizio successivo;

h) di approvare, entro il 30 novembre di ciascun anno, le variazioni al bilancio di previsione predisposte dal Consiglio di amministrazione;

i) di approvare, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il bilancio consuntivo deliberato dal Consiglio di amministrazione

3 - Le deliberazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Le deliberazioni di cui alle lettere d), g), h) ed i) sono trasmesse ai predetti Dicasteri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 14

1 - Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal Presidente;

b) dai due vice Presidenti uno dei quali è nominato vicario dal Presidente;

c) da undici consiglieri eletti dal Consiglio nazionale;

d) da tre consiglieri nominati dal Comitato Centrale della FNOMCeO fra gli iscritti all'Ente di cui due su designazione della commissione per gli iscritti all'Albo dei medici e uno su designazione della commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri istituite in seno al Comitato Centrale medesimo ai sensi dell'art. 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409;

e) da tre consiglieri nominati, rispettivamente, uno dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, uno dal Ministro della Sanità ed uno dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;

f) da tre consiglieri, non iscritti all'Ente, esperti in materia previdenziale, assicurativa, attuariale, finanziaria o di gestione di patrimoni, nominati dai componenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) nella prima seduta di cui al.

...

3 - Per ciascuno dei tre Fondi speciali di previdenza dei medici e odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e per il Fondo di previdenza della libera professione - quota "B" del Fondo generale - il Consiglio di amministrazione, nella composizione prevista al comma 1, provvede alla nomina di un consigliere che integra a tutti gli effetti il Consiglio medesimo; la nomina avviene su designazione dei competenti organismi di cui al comma 3 del successivo art. 17. ...

(n.d.r.: in base allo statuto l'esercizio del diritto elettorale attivo per la nomina degli organismi statutari è esclusiva dei presidenti di Ordine o loro delegati e della FNOMCEO: di fatto per i medici contribuenti non è prevista alcuna possibilità di esercizio diretto del potere elettivo sull'ente)

Art. 15

1 - I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza.

2 - I componenti scelti fra gli iscritti all'Ente sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, o rivestendo incarichi di vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione.

3 - Costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche:

a) l'aver riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e per delitti contro la pubblica amministrazione;

b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.

4 - Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da apposite dichiarazioni degli interessati nei quali sia indicato il curriculum delle attività svolte.

Sono organi amministrativi dell'ente:

- **il Direttore Generale**
- **le strutture amministrative, rette da Direttori di Dipartimenti e Dirigenti di Servizi**

I Controlli

L'attività gestionale della Fondazione ENPAM, secondo disposizioni comuni per tutti gli enti previdenziali privatizzati dal decreto legislativo n. 509/94, è soggetta a numerosi ed eterogenei controlli.

I controlli interni sono di competenza del Collegio dei Sindaci, il quale esercita le proprie funzioni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e seguenti del codice civile
I controlli esterni sono di duplice natura: **privatistica e pubblicistica.**

Nella categoria dei controlli privatistici rientrano quelli sui rendiconti annuali della Fondazione, **sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione** da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili costituito e tenuto a cura del Ministero di Grazia e Giustizia.

I controlli di natura pubblicistica sono invece demandati ai Ministeri vigilanti ed alla Corte dei Conti. In particolare è di competenza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, approvare

- lo Statuto ed i regolamenti della Fondazione, nonché le relative integrazioni e modifiche
- le delibere generali assunte dalla Fondazione in materia di contributi e di prestazioni

Inoltre, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) può formulare motivati rilievi su:

- i bilanci preventivi e quelli consuntivi
- le variazioni ai bilanci di previsione
- i criteri di individuazione e di ripartizione dei rischi connessi alla scelta degli investimenti
- le delibere che stabiliscano direttive generali.

Fondi di Previdenza gestiti dall'ENPAM

La Fondazione ENPAM attua la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, gestendo quattro Fondi di previdenza:

1. il Fondo di Previdenza generale QUOTE A e B (lib. prof.)
2. il Fondo Speciale di Previdenza per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli addetti ai servizi di continuità assistenziale
3. il Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti ambulatoriali
4. il Fondo Speciale per i medici specialisti convenzionati (o accreditati) esterni.

(ndr: i medici dipendenti pubblici sono l'unica categoria con due contribuzioni previdenziali obbligatorie, una pubblica (ex INPDAP ora INPS) ed un privata (Enpam fondo generale))

BILANCIO CONSUNTIVO 2010 APPROVATO DAL Consiglio Nazionale il 25 giugno 2011

(Giornale della Previdenza n.7/2011)

RAPPORTO ISCRITTI/PENSIONATI AI FONDI ENPAM

Milioni di euro	FONDO GENERALE QUOTA A	FONDO GENERALE QUOTA B LIB.PROF.	FONDO MEDICINA GENERALE	FONDO AMBULATORIALI	FONDO SPECIALISTI
PENSIONATI	85.286	26.726	26.119	11.978	6.081
ISCRITTI	348.846	151.948	68.670	17.720	6.629

RAPPORTO CONTRIBUTI/PRESTAZIONI

Milioni di euro	FONDO GENERALE QUOTA A	FONDO GENERALE QUOTA B LIB.PROF.	FONDO MEDICINA GENERALE	FONDO AMBULATORIALI	FONDO SPECIALISTI
PENSIONI	181.38	42.93	621.75	159.95	37.90
CONTRIBUTI	363.43	307.31	1085.76	281.45	21.12

